



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO. ROMA

SEZIONE IVB

II RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso R.G. n. 612/2023

Nell'interesse del **COMUNE DI ARZACHENA** (c.f. 82000900900/ p. iva 00330040908), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Roberto Ragnedda (RGNRRT80A21G015R), rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Stefano Forgiarini (FRGSFN65L07L093C) Dirigente dell'Avvocatura Comunale, insieme al quale elegge domicilio fisico in Arzachena in Via Firenze n. 2 e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatura@pec.comunearzachena.it.

Per le comunicazioni e notificazioni inerenti il presente giudizio si indicano i seguenti recapiti: fax: 078982049 – p.e.c.: avvoatura@pec.comunearzachena.it

(Ricorrente)

contro

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (c.f. 97828370581) , in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (c.f. 80188230587) in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura



Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it;

MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, (c.f.: 95058740630) in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, Roma (RM), p.e.c.: ags.rm@maicert.avvocaturastato.it.

(Resistenti)

e nei confronti di

COMUNE DI NAPOLI (c.f. 80014890638), pec protocollo@pec.comune.napoli.it, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80133 Napoli;

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (c.f. 01798300610) pec: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Piazza Annunziata n. 1, 81030 Castel Volturno (CE);

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (c.f. 81000350819) pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Via G. Garibaldi, n. 11, 91021 Campobello di Mazara (TP);

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (c.f. 00671800878), pec: comune.piedimonte-etneo@pec.it, in persona del Sindaco *p.t.*, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 34, 95107 Piedimonte Etneo (CT).



AGRORINASCE S.C.R.L., Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza dei territori (c.f. 02514000617) , pec: agrorinasce@legalmail.it, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Vaticale, Loc. Ferrandelle
- 81050 Santa Maria la Fossa (CE).

(Controinteressati)

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 55/2023, pubblicato sul sito istituzionale della predetta Agenzia, il 21.03.2023, col quale è stato integralmente sostituito il Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2022, n. 473; sono stati approvati gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso Pubblico per la selezione di progetti da finanziarie nell'ambito del PNRR Missione5- inclusione sociale – componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU; è stata approvata la nuova proposta del Responsabile di misura trasmessa con la nota prot.n. 8117/2023 di conferma di quella di cui alla nota prot. 2702/2022, opportunamente aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione con la nota prot. n. 6236/2023; è stata approvata la graduatoria di merito a valore sull'Avviso, come riformulata e sono stati ammessi a finanziamenti i relativi progetti riportati in allegato1; è stato approvato l'elenco dei progetti idonei a valere sull'Avviso come riformulato; è stato approvato l'elenco dei progetti non ammissibili a valere sull'Avviso, come emerso dalla compensazione tra le due procedure, riportato in allegato 3; è stato approvato l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento a valere sulla procedura concertativo negoziale, come riformulata e riportata nell'allegato 4; è stato approvato l'elenco dei progetti esclusi a valere sulla procedura concertativo negoziale, riportato nell'allegato 5;



dell'allegato 1, recante *“graduatoria di merito avviso”* nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 2, recante *“progetti idonei avviso”* nella parte in cui non include il progetto del Comune di Arzachena;

dell'allegato 3, recante *“elenco proposte progettuali non ammissibili”* nella parte in cui, al n. 13, vi include il progetto del Comune di Arzachena con la seguente motivazione: *“L'Ente non ha fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto dell'intervento indicati all'allegato 2”*;

dell'allegato 4, recante *“elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale”* nella parte in cui non prevede l'ammissione del progetto proposto dal Comune di Arzachena;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della Commissione di valutazione, compresi quelli relativi alla procedura di riesame delle richieste di chiarimenti ed alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle graduatorie degli enti individuati come attuatori (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull'Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale;

e per l'effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed, in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull'avviso pubblico) e/od alla sua



ammissione alla negoziazione nell'ambito della procedura concertativo-negoziiale;

in aggiunta agli atti già impugnati col

ricorso principale

per l'annullamento

del decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 473/2022 del 19.12.2022;

dei suoi allegati 1,2,3 e 4;

dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione – componente 3 – interventi speciale per la coesione territoriale – Investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione Europea – next generation , emanato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale nelle parti in cui richiede ai fini dell'ammissione del progetto, il provvedimento di destinazione dell'ANBSC e la trascrizione ed iscrizione del bene presso la conservatoria dei registri immobiliari tra i beni del patrimonio indisponibile del soggetto proponente;

della nota del R.U.P. dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 05.08.2022 – soccorso istruttorio;

nonché di ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e consequenziale, inclusi i verbali della commissione di valutazione , compresi quelli relativi alle verifiche di ammissibilità delle domande nella parte in cui è stata disposta l'esclusione del Comune di Arzachena; tutti gli atti del R.U.P. e le conseguenti convenzioni di assegnazione delle risorse, se stipulate, ai Comuni inseriti nelle



graduatorie dei “vincitori” (atti ad oggi non conosciuti) a valere tanto sull’Avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo- negoziale:

e per l’effetto

per la conseguente riammissione della domanda del Comune di Arzachena al prosieguo della procedura ed , in particolare, alla valutazione nel merito del progetto presentato anche, ove necessario, previa integrazione/perfezionamento della sua domanda di finanziamento, ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito (a valere sull’avviso pubblico) e/od alla sua ammissione alla negoziazione nell’ambito della procedura concertativo-negoziale.

e col

I ricorso per motivi aggiunti

per l’annullamento:

dell’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all’avviso pubblico M5C3 I2 “*valorizzazione dei beni confiscati alle mafie*” –Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023 – datato 10.01.2023, a firma del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato il 12.01.2023 sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per la parte nella quale non prevede il Comune di Arzachena tra i Comuni potenziali destinatari della preassegnazione del contributo del 10 per cento per l’avvio delle opere indifferibili per l’anno 2023 sulle opere progettuali ammessi al finanziamento con i fondi del PNRR;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuti.

IN FATTO



1. Il Comune di Arzachena, nelle date 24.03.2022 e 31.03.2022, ha presentato duplice “domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di progetti di valorizzazione dei beni confiscati finanziato dall’Unione europea – Next generation EU a valore sul PNRR – M5C3 investimento 2 – valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” a valere sull’Avviso Pubblico e sulla procedura concertativo-negoziabile, in risposta all’ Avviso Pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (approvato con decreto n. 264, del 23.11.2021) “per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 – inclusione e coesione – Componente 3 – interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea - Next Generation” pubblicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

2. In particolare, ha chiesto di partecipare a detto Avviso Pubblico con riferimento, anche, alla procedura negoziata, per la realizzazione, su un compendio immobiliare a suo tempo confiscato ai componenti della banda della Magliana, del progetto denominato “Saloni – parco dell’inclusione” per un importo, richiesto a finanziamento, pari ad € 2.500.000,00, a valere sul citato avviso.

3. La finalità perseguita dall’avviso, infatti, è quella di favorire la valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.

4. Come richiesto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico, il Comune di Arzachena ha presentato la relativa domanda di partecipazione corredata dei relativi allegati (nn.1, 2 e 3) e dei documenti richiesti dal n. 3, ossia copia del provvedimento di destinazione dell’ANBSC, copia della trascrizione del compendio immobiliare rilasciato dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari; gli elaborati



grafici e le planimetrie dell'intervento; il computo metrico estimativo ed i rilievi fotografici del bene da valorizzare.

5. Tuttavia, in data 05 agosto 2022 (prot. n. 47316) il R.U.P., su richiesta della Commissione di Valutazione, al fine di valutare l'ammissibilità della candidatura del Comune di Arzachena, attivava il soccorso istruttorio per ottenere gli opportuni chiarimenti *"in merito alla coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto di intervento riportate nell'allegato 2"* assegnando il termine perentorio di gg. 7 per il riscontro, comprensivo degli eventuali allegati.

6. Il Comune di Arzachena il 10 agosto 2022, entro il suddetto termine perentorio, formulava, ed inoltrava a mezzo p.e.c. all'Agenzia per la Coesione del Territorio, la nota di riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, rappresentando, in sintesi, che: il compendio immobiliare oggetto dell'intervento proposto, confiscato alla criminalità organizzata (banda della Magliana), aveva una superficie complessiva di ha 07.50.45, ed era stato assegnato al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena con decreto dell'Agenzia del Demanio – Direzione Generale Beni Confiscati prot. n. 15864 del 21.05.2004.

Successivamente, il Banco di Sardegna, creditore ipotecario, a seguito di espletamento di relativa procedura espropriativa immobiliare su detto compendio, ne otteneva l'assegnazione in proprietà da parte del G.E. del Tribunale di Tempio Pausania, acquisto che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari [*rectius*: Tribunale di Tempio Pausania], con sentenza n. 420/2015 del 08.07.2015. Nonostante l'esito del giudizio favorevole al Banco di Sardegna, il Comune di Arzachena otteneva da quest'ultimo, a titolo gratuito, la cessione di gran parte del compendio, per una superficie, appunto, di ha 07.50.45, per attuare le finalità pubbliche per le quali era stata disposta, a suo tempo, la confisca penale da parte del Tribunale di Roma (come si legge nella



nota di riscontro: *tale passaggio a favore del Comune di Arzachena (DCC 3/2016) mantiene ab originem le peculiarità proprie del Decreto Direzione Generale Beni Confiscati n. 15864/2004 con trascrizione al patrimonio indisponibile del Comune per finalità istituzionali e sociali*). Il compendio in parola, quindi, risulta essere stato, dapprima, confiscato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato e trasferito al Comune di Arzachena, successivamente, trasferito al Banco di Sardegna, nel 2015, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari [*rectius*: Tribunale di Tempio Pausania], n. 420/2015, ed infine da quest'ultimo ri-trasferito al Comune di Arzachena, in data 09.08.2016, "*con gli stessi vincoli derivanti dal Decreto di confisca a suo favore del 21.05.2004*", e ritualmente trascritto presso la Conservatorio dei registri immobiliari di Tempio Pausania

7. Nonostante tale esauriente e documentata risposta fornita dal Comune di Arzachena in sede di soccorso istruttorio, tesa a mettere in evidenza la coerenza esistente tra l'originario atto di confisca (e di assegnazione del compendio al Comune di Arzachena), l'atto di cessione gratuita e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari con la corrispondente indicazione dei mappali ceduti, in data 19.12.2022, a seguito della pubblicazione del Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 473/2022, si apprendeva che la domanda di finanziamento presentata dal Comune di Arzachena era stata dichiarata inammissibile ed inserita nell'allegato 3 al suddetto Decreto, al n. 17 dell' "*elenco progetti non ammissibili avviso*" per non avere l'Ente "*fornito evidenza dell'effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di intervento indicati all'allegato 2*". Quanto all'esito della domanda rivolta alla procedura concertativo-negoziabile, se ne deduceva, anche per essa, in assenza di un'espressa motivazione da parte della Commissione di valutazione e della stessa Agenzia per la Coesione Territoriale, l'inammissibilità, non risultando il progetto del Comune di Arzachena inserito nell'Allegato 4 al Decreto D.G. n. 473/22,



“elenco progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale” né nell’allegato 5, contenente “elenco progetti esclusi sulla procedura negoziale”.

8. A fronte di 605 domande fatte pervenire in risposta all’Avviso Pubblico per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafie, solo 242 risultano essere i progetti finanziati con 249,5 milioni di euro del PNRR, nessun Comune della Sardegna risulta essere incluso tra questi; 165 sono stati i progetti risultati idonei ma non finanziati, tra i quali i progetti presentati da due Comuni della Sardegna, e ciò sebbene l’avviso pubblico sia rivolto al finanziamento di progetti da realizzare nei territori delle sole regioni meridionali d’Italia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

9. Quanto alla procedura concertativo-negoziale, su 60 progetti pervenuti all’Agenzia, solo 12 sono stati ammessi a finanziamento, per un valore di 50,2 milioni di euro. Tra questi non risulta alcun Comune della Sardegna.

10. Il Comune di Arzachena, pertanto, con atto notificato alle parti l’11.01.2023 ha promosso il presente ricorso dinanzi all’intestato T.A.R. per chiedere l’annullamento, in parte, qua, del decreto D.G. n. 473/2022, del 19.12.2022, fatto oggetto di impugnazione, invocando, anche, l’adozione delle misure cautelari.

11. Fissata la camera di consiglio per il giorno 24.01.2023, si costituivano in giudizio, mediante l’Avvocatura Generale dello Stato, le Amministrazioni centrali; si costituiva, inoltre, tra i controinteressati, il Comune di Napoli e l’Agenzia. Agrorinasce srl.

12. All’esito della predetta udienza, l’adito T.a.r. emetteva l’ordinanza n. 1416/2023, pubblicata il 26.01.2023, con la quale dava atto della rinuncia del Comune di Arzachena alla domanda cautelare, accoglieva l’istanza per la notifica



per pubblici proclami e disponeva per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti inseriti nell'elenco degli ammessi e finanziabili, autorizzando, di conseguenza, il Comune di Arzachena alla notifica per pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero di destinatari ed assegnando all'uopo il termine di gg. 15; fissava, quindi, per il 18.04.2023 l'udienza di merito.

13. Il Comune di Arzachena provvedeva tempestivamente, in data 27.01.2023, agli adempimenti di cui sopra, relativi alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli Enti controinteressati.

14. In data 02.02.2023, il Comune di Arzachena notificava "*ricorso per motivi aggiunti, con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami*" per l'annullamento dell'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione con riferimento all'avviso pubblico M5C3 I2 "valorizzazione dei beni confiscato alle mafie" Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, datato 10.01.2023, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale, per la parte nella quale non prevedeva il Comune di Arzachena tra gli Enti potenziali destinatari della preassegnazione del contributo del 10% per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno in corso.

15. In data 06.03.2023, l'Avvocatura dello Stato depositava al PAT la memoria a difesa delle ragioni delle Amministrazioni Centrali chiamate in giudizio.

16. Nelle more dell'udienza di merito del 18.04.2023, il Direttore Generale ff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale pubblicava sul sito istituzionale dell'Ente, in data 21.03.2023, il nuovo decreto n. 55/2023, sostitutivo del precedente numerato 473, del 19.12.2022, col quale approvava gli atti relativi ai lavori della Commissione di selezione dell'Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la selezione di progetti da finanziare nell'ambito del PNRR M5C3I2; la nuova proposta aggiornata in esito alle conclusioni scaturite dai riesami comunicati dal Presidente della Commissione e le relative graduatorie,



contenute negli allegati 1,2,3,4,5, da cui si evince, ancora una volta, nonostante le delucidazioni fornite al R.U.P. e i proposti ricorsi giurisdizionali sopra menzionati, che il progetto presentato dal Comune di Arzachena viene incluso tra quelli ritenuti “*non ammissibili*” (allegato 3) per non avere l’Ente “*fornito evidenza dell’effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di intervento indicati all’allegato 2*”; si evince, inoltre, che la proposta progettuale del Comune di Arzachena non risulta nell’allegato 4 “*elenco progetti ammessi a finanziamento sulla procedura concertativo negoziale*” né risultano esplicitate le ragioni dell’esclusione.

17. Evidente è il grave pregiudizio subito dal Comune di Arzachena, il quale, dopo aver investito importanti risorse nella redazione del progetto, trasmesso la domanda nei termini e risposto, altrettanto tempestivamente ed esaurientemente alla richiesta di soccorso istruttorio, mettendo in evidenza la coerenza dei dati come richiesto dal R.U.P., e nonostante i proposti ricorsi giurisdizionali nei quali si è contestata la decisione dell’Amministrazione resistente di non valutare la proposta del Comune di Arzachena tanto sull’avviso pubblico quanto sulla procedura concertativo-negoziale, per un inspiegabile ed oscuro assunto vizio attinente alla “*destinazione e trascrizione*” dei beni oggetto di intervento, non ha ricevuto nemmeno una valutazione di merito della proposta presentata, con la conseguenza di vedersi preclusa la possibilità di ottenere il richiesto finanziamento per l’attuazione del programmato “*Parco delle inclusioni*” su beni immobiliari sottratti alla criminalità organizzata, che attendo di essere restituiti, dopo essere stati adeguatamente valorizzati dal Comune, alla lecita fruizione della collettività.

18. Da qui la necessità di rivolgersi al G.A. col presente ricorso per motivi aggiunti volto ad ottenere, previo annullamento degli atti impugnati, la riammissione della domanda del Comune di Arzachena alla valutazione nel merito del progetto presentato, disciplinata dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico, ed il



suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito, ovvero la sua ammissione alla procedura concertativo-negoziale.

IN DIRITTO

Col presente ricorso per motivi aggiunti si vogliono contestare il comportamento e la decisione dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che, nonostante il ricorso giurisdizionale ed i precedenti chiarimenti forniti al R.U.P. in sede di soccorso istruttorio, ha dichiarato, ancora una volta, inammissibile la domanda del Comune di Arzachena finalizzata ad ottenere il finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto denominato “ *Saloni. Parco delle inclusioni*” su un compendio immobiliare fatto oggetto di confisca penale ex Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii., nei confronti di componenti della Banda della Magliana (a valere tanto sull’Avviso Pubblico quanto sulla procedura concertativo-negoziale) facendo malgoverno dei seguenti articoli di legge, di avviso pubblico e dei principi generali di diritto.

§1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 e 18, comma 2 Legge n. 241 del 1990 e dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione. Eccesso di potere- travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria e di motivazione. Errata applicazione /interpretazione degli artt. 3 e 6 dell’Avviso Pubblico. Violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 1965, n. 575.

Come esposto nella parte in fatto, il progetto presentato dal Comune di Arzachena è stato ritenuto inammissibile in quanto l’Ente non avrebbe “*fornito evidenza dell’effettiva destinazione e trascrizione di tutti i beni oggetto di intervento indicati all’allegato 2*” (allegato 3, del Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, n. 473/2022, del 19.12.2022).

Le ragioni della dichiarata inammissibilità del progetto presentato dal Comune di



Arzachena non sono condivisibili, avendo l'Ente specificato, sia in sede di presentazione della domanda di finanziamento sia in quella di attivato soccorso istruttorio, tanto l'effettiva destinazione a parco pubblico del compendio immobiliare già oggetto della confisca penale a favore dell'Amministrazione Finanziaria, quanto il suo trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena (con decreto del 21.05.2004) e l'intervenuta sua trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il suo ri-trasferimento nel predetto patrimonio indisponibile del Comune a seguito della cessione volontaria e condizionata operata dal Banco di Sardegna con atto pubblico del 09.08.2016, regolarmente trascritto.

Invero, in sede di soccorso istruttorio, il Comune di Arzachena, ha fornito al R.U.P. richiedente l'atto di cessione gratuita e vincolata (del marzo 2016, a rogito dott. Giovanni Maniga, Notaio in Sassari) col quale il Banco di Sardegna ha traslato all'Ente il compendio immobiliare in questione, già fatto oggetto di confisca penale con decreto n. 79/98 P.M., del 14.06.2000 emesso dal Tribunale di Roma – IV sezione penale Misure di Prevenzione (confermato dalla Corte d'Appello di Roma, sezione II Penale, con decreto n. 65/2000 in data 31.07.2001, divenuto definitivo in data 08.10.2002, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, sezione II), e già trasferito, dall'Agenzia del Demanio, al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena con provvedimento del 21.05.2004, prot. n. 15864, per *“finalità istituzionali e sociali, in particolare per la realizzazione di un cimitero monumentale e di un parco strutturato per offrire servizi socio-assistenziali- educativi a favore di categorie svantaggiate, nonché attività destinate ad animazione studio e ricerca culturale ed ambientale in favore dei bambini ed alle scuole in genere”*, trascritto a Tempio Pausania l'11 aprile 2006, R.G. 4791, R.P. 3198, contro il Banco di Sardegna ed a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena.



Come si legge nel citato atto di cessione gratuita e vincolata al Comune di Arzachena, che descrive le vicende giudiziarie di detto compendio, “*detti terreni erano stati precedentemente aggiudicati e trasferiti in data 5 settembre 2000 al Banco di Sardegna S.p.a. dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Tempio Pausania, nel processo di esecuzione immobiliare n. 23/93 con decreto trascritto a Tempio Pausania il 29 settembre 2000, R.G. 7432. R.P. 5080;*

che a conclusione di un’ articolata vertenza, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 420/2015 in data 8 luglio 2015, R.G. 63/2015, accogliendo la domanda del Banco di Sardegna S.p.a., stanti l’ inopponibilità della confisca nei confronti del Banco di Sardegna S.p.a. e le conseguenti piena validità ed efficacia del decreto di trasferimento del 5 settembre 2000, ha stabilito che il Banco di Sardegna S.p.a. è proprietario degli immobili in discorso e che comunque sugli stessi non ha alcun diritto di proprietà il Comune di Arzachena;

(...) che il Comune di Arzachena, aveva precedentemente manifestato l’ intenzione di destinare parte dei detti terreni, cioè quelli distinti in catasto al foglio 29 con i mappali 722,723,717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 68, 79, 711, 712, 16, 66 (F.R.), 729, 481, 730, 731 e 483 aventi una superficie complessiva di Ha 07.50.45 e ricadenti nelle zone “H” e “F” dell’ attuale Piano di Fabbricazione, alla realizzazione di opere pubbliche ed in particolare alla realizzazione di un parco pubblico;

che il Banco di Sardegna S.p.a., intende favorire tale destinazione cedendo senza corrispettivo in denaro al Comune di Arzachena i predetti terreni, ai quali l’ Ufficio Tecnico del Banco di Sardegna S.p.a. ha attribuito un valore di complessivi euro 82.000 (ottantaduemila), riservandosi la proprietà delle residue aree distinte nel catasto Terreni al foglio 29 con i mappali 479, 727, 728, 466, 720, 721, 725, 469, 464 (stradina), 468 (stradina), 463, 467, 724 e 726 (...).”



Sempre in sede di soccorso istruttorio, il Comune ha rappresentato al R.U.P. che detta “cessione gratuita e vincolata” da parte del Banco di Sardegna S.p.a. che manteneva ferma la destinazione pubblicistica del compendio oggetto della confisca penale, era stata preceduta dalla deliberazione autorizzativa del Consiglio Comunale n. 3, del 18.03.2016, nella quale la massima assemblea elettiva comunale dichiarava *“di accettare la proposta del Banco di Sardegna di cedere gratuitamente senza corrispettivo, in piena ed esclusiva proprietà gli immobili specificati nello schema di contratto di “cessione gratuita” allegato alla presente e di seguito riportati: il terreno della superficie complessiva di mq 75,045 e l’entrostante piccolo fabbricato siti nel Comune di Arzachena, località Cannigione, Li Suari, distinti in parte nel Catasto Terreni al foglio 29 con i mappali 722,723,717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 68, 79, 711, 712, 16, 66 (F.R.), 729, 481, 730, 731 e 483;*

di acquisire detti terreni al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena, col vincolo di destinazione a parco pubblico;

di approvare lo schema di contratto di cessione gratuita allegato (...).”

Detto atto di cessione gratuita e vincolata dei terreni in parola è stato regolarmente trascritto a Tempio Pausania l’11.08.2016, R.G. n. 6610, R.P. n. 4675.

In definitiva, è evidente che il Comune di Arzachena con la predetta cessione gratuita e vincolata dei terreni, effettuata dal Banco di Sardegna nel 2016, superando tutte le infrapposte traversie giudiziarie, ha riacquisito la titolarità dominicale di detto compendio immobiliare, già sottratto alla criminalizzata organizzata per effetto del decreto di confisca penale del Tribunale di Roma e già asservito alle finalità istituzionali e sociali del Comune, ed ora ascritto, nuovamente, al patrimonio indisponibile dell’Ente col vincolo indefettibile ed indisponibile della destinazione a “Parco pubblico”, come già previsto nel decreto di trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Arzachena



dell'Agazia del Demanio del 21.05.2004 .

Risultano, pertanto, pienamente soddisfatti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico per l'ammissibilità del progetto, trattandosi di un bene immobiliare entrato a far parte del patrimonio della criminalizzata organizzata, ma allo stesso successivamente sottratto in forza di provvedimento ablativo penale ex L. n. 575/1965 e restituito, oggi, al circuito civile e sociale, mediante "cessione gratuita" finalizzata all'assegnazione del bene alle finalità pubblicistiche, a favore della collettività, coltivate dal Comune, previa sua allocazione nel patrimonio pubblico indisponibile, restando del tutto ininfluenza, ai fini che riguardano la destinazione del predetto compendio, il passaggio inerente il precedente l'assetto proprietario a favore del Banco di Sardegna

Risultano, inoltre, soddisfatte le richieste di "coerenza" avanzate dal R.U.P. in sede di soccorso istruttorio, avuto riguardo all'omogeneità sussistente, sotto il profilo sostanziale, tra il decreto di confisca penale, l'assegnazione al Comune di Arzachena da parte dell'Agazia del Demanio (direzione generale beni confiscati) del 2004, l'atto di cessione gratuita e vincolata operata dal Banco di Sardegna nel 2016 e la conseguente trascrizione nei registri immobiliari (2016) con l'indicazione dei relativi mappali).

Lo stesso articolo 5 dell'Avviso pubblico, prevede espressamente che: "*Sono (...) ammissibili, a titolo esemplificativo, i progetti orientati ai seguenti scopi (...) utilizzo di beni per fini istituzionali, compresa polizia locale, protezione civile ecc*" in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs 159/2011 e dall'obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata dal CIPE con delibera n. 53/2018.

Il progetto presentato dal Comune di Arzachena, pertanto, anche sotto il profilo funzionale, risponde, pienamente, alle finalità perseguite dall'Avviso Pubblico,



protese alla valorizzazione, e reinserimento nel circuito della legalità, a fini sociali ed istituzionali, dei beni sottratti alle mafie.

Nella fattispecie in esame, pertanto, per quanto sopra esposto e specificato, non è dato intendere perché l'Agenzia per la Coesione Territoriale abbia ritenuto insussistenti "l'effettiva destinazione e trascrizione dei beni oggetto dell'intervento", nonostante le ampie, esaustive e documentate delucidazioni fornite al riguardo dal Comune in sede di soccorso istruttorio attivato dal R.U.P. con nota del 05.08.2022.

La circostanza che, nel caso in parola, non possa assumersi la letterale coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto di intervento, in quanto, come sopra descritto, il compendio immobiliare, successivamente al decreto di confisca, ha subito delle turbolenze giudiziarie che hanno portato a ritenere prevalente l'acquisto dello stesso bene effettuato dal creditore in buona fede (Banco di Sardegna S.p.a.), ciò non esclude la presenza del requisito sostanziale preteso dall'Avviso pubblico, ove, come in concreto avvenuto, il compendio sia stato da detto Creditore ritrasferito al patrimonio indisponibile del Comune per le stesse finalità istituzionali dell'Ente ed a favore della collettività, già affermate nel decreto di confisca.

Invero, il compendio, sottratto alla Banda della Magliana, è stato riacquistato dal Comune di Arzachena dal Banco di Sardegna col prefissato vincolo di essere restituito alla collettività sotto forma di fruizione di parco pubblico favore della categoria disagiate, mutuandone la derivazione dal citato decreto di confisca, che, come visto, richiama, espressamente, le finalità istituzionali e sociali del Comune.

E' escluso, pertanto, che il Comune possa disporre di quel compendio per finalità diverse da quelle per le quali ne ha ottenuto la cessione gratuita, come se si



trattasse di un bene liberamente disponibile, in quanto, in detto caso, le attività dispositive sarebbero, evidentemente, passibili di essere sindacate, anche in sede giudiziale, in termini di assoluta ed insanabile nullità.

Pertanto, non può non convenirsi, sulla sostanziale coincidenza tra le finalità imposte dal “decreto di confisca” e quelle rinvenienti nel successivo atto di “cessione gratuita e vincolata” al patrimonio indisponibile del Comune operata dal Banco di Sardegna, come non vi può che essere perfetta conformità del progetto presentato dal Comune per ottenerne il finanziamento con i fondi del PNRR alle disposizioni dell’Avviso Pubblico sulla tipologia dei progetti ammissibili.

E’, poi, certo che ove la formalità richiesta (coerenza tra atto di destinazione, atto di trascrizione ed indicazioni catastali) non sia funzionale a garantire un apprezzabile interesse pubblico, gli oneri meramente formali affievoliscono e rilevano le dichiarazioni implicite desumibili univocamente dalla documentazione prodotta a corredo della domanda, con la possibilità per l’Amministrazione procedente, in presenza di dubbi o incertezze, di richiedere ulteriori precisazioni, perché il precetto del «buon andamento» (art. 97 Cost.) include anche il principio di cooperazione fra Amministrazione ed amministrati.

Il R.U.P., come anche la Commissione di valutazione, pertanto, in presenza di ulteriori dubbi, a seguito all’esperito soccorso istruttorio, avrebbero dovuto chiedere le dovute specificazioni al Comune sui punti ritenuti ancora oscuri piuttosto che optare per una pronuncia di inammissibilità della domanda proposta dall’Ente, privandola di ogni delibazione sul merito e, quindi, della possibilità di accedere alle formate graduatorie sia dei Comuni vincitori sia di quelli, ritenuti, comunque, idonei a ricevere il finanziamento pubblico.

L’ipotizzabile rigore formalistico ricavabile dalle prescrizioni dell’Avviso ovvero dalle richieste del R.U.P in sede di soccorso istruttorio. deve, infatti, essere



rapportato ai principi di ragionevolezza ed a quelli di libera ed ampia partecipazione, nonché alla necessità di non aggravare inutilmente il procedimento, quantomeno in assenza di specifiche esigenze, da manifestarsi a cura dell'Amministrazione procedente, in funzione dell'interesse pubblico perseguito. Esigenze che, nel nostro caso, non risultano essere state mai manifestate dall'Agenzia per la Coesione territoriale.

La stessa Agenzia per la Coesione Territoriale, nella FAQ del 07.03.2022, alla risposta n. 50, ammette i titoli equipollenti al “decreto di trasferimento”. Invero, ha precisato che: *“il soggetto proponente, beneficiario del finanziamento, deve essere il proprietario del bene. Tale proprietà deve risultare da “Decreto di trasferimento” o altro titolo idoneo equivalente che deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari. E’ pertanto necessario allegare alla domanda di partecipazione copia della trascrizione rilasciata dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari di iscrizione del bene nel patrimonio indisponibile dell’Ente proponente”*.

Giova, inoltre, rappresentare che i mappali interessati dal progetto per cui il Comune di Arzachena chiede il finanziamento a valere sui fondi del PNRR sono gli stessi, sebbene abbiamo diversa numerazione dovuta ai frazionamenti intervenuti successivamente alla confisca, che compongono il compendio immobiliare fatto oggetto di ablazione penale ex L. n. 575 del 1965.

Di seguito, in neretto, corsivo e sottolineato si indicano i mappali interessati dal progetto comunale *“Saloni parco delle inclusioni”*.

Invero, come si legge nella sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 420/2015, del 08.07.2015 (resa nel giudizio civile instauratosi tra il Comune di Arzachena ed il Banco di Sardegna in ordine all’assetto proprietario del suddetto compendio): *“successivamente alla pronuncia del predetto decreto di trasferimento [al Banco di Sardegna del 05.09.2000] è intervenuto il*



frazionamento di diversi mappali: segnatamente la soppressione del mapp. 78 ha originato i mappali 713, 714, 715;

la soppressione del mapp. 15 ha originato i mappali 711 e 712;

la soppressione del mappale 84 ha originato i mappali 716, 717, 718 e 719 e 482, quest'ultimo, a sua volta soppresso, ha generato i mapp. 730 e 731;

il frazionamento del mapp. 466 ha mantenuto il mapp. 466 e ha in aggiunta generato il mapp. 479;

la soppressione del mapp. 92 ha originato i mappali 723, 724, 725, 726 e 481;

la soppressione del mapp. 85 ha originato i mapp. 720, 712, 722 e 480, quest'ultimo, a sua volta soppresso, ha originato i mappali 727, 728 e 729;

il frazionamento del mapp. 14 ha mantenuto il mapp. 14 e ha in aggiunta generato il mapp. 483".

A questi si aggiungono i mappali originari, rimasti invariati, nn. 68, 79, 16 e 14.

E', pertanto, certo ed inconfutabile, che il progetto presentato dal Comune di Arzachena andrà ad essere sviluppato interamente sul compendio immobiliare fatto oggetto di confisca penale ex L. 31.05.1965, n. 575.

§2. Illegittimità degli artt. 3, cpv, 6, n. 3, lett. a, b, dell'Avviso Pubblico, per violazione dei principi di proporzionalità, di ragionevolezza, di massima partecipazione, di leale collaborazione tra enti; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.; illegittimità della nota di soccorso istruttorio del 05.08.2022, che richiede coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell'atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto d'intervento. Violazione e falsa applicazione della L. n. 575 del 1965.-



Si è ben consapevole che, soprattutto nelle procedure con numerosi concorrenti quale è quella in esame, il principio del *favor participationis* non possa tradursi per l'Agazia procedente in un onere di supplire ad eventuali dimenticanze dei partecipanti; si ritiene, però, che nel particolare caso di specie, la peculiare posizione del Comune Ricorrente meriti di essere positivamente tutelata, non essendo in alcun modo dissimile da quella degli altri concorrenti che abbiano ottenuto direttamente il bene confiscato dall'Agazia del Demanio, Direzione Generale Beni Confiscati, e che possano spendere un allineamento formale dei dati come voluto dal R.U.P. per il Comune di Arzachena in sede di soccorso istruttorio.

Si riportano di seguito le indicazioni dell'Avviso Pubblico e del R.U.P. oggetto di contestazione:

art. 3 soggetti proponenti

(...) Alla data di presentazione della domanda i Soggetti proponenti devono essere destinatari del bene confiscato, indicato nella proposta progettuale e dimostrarne l'avvenuta iscrizione nel proprio patrimonio indisponibile, ex articoli 47 e 48 del D. Lgs n. 159/2011.

6. Modalità di presentazione delle domande

I soggetti proponenti devono, a pena di esclusione:

(...) 3. allegare: a. copia del provvedimento di destinazione dell'ANBSC, ex art. 47 del D. Lgs n. 159/2011; b) copia di trascrizione del bene rilasciata dalla competente Conservatoria dei registri immobiliari di iscrizione del bene nel patrimonio indisponibile del Soggetto proponente, ex articolo 48 del D. Lgs n. 159/2011



Nota R.U.P. del 05.08.2022 *“In riferimento all’Avviso (...) con riferimento alla richiesta pervenuta allo scrivente da parte della Commissione di valutazione, si richiede, a titolo di soccorso istruttorio, quanto segue:*

Al fine di valutare l’ammissibilità della candidatura si richiedono chiarimenti in merito alla coerenza tra quanto riportato nel decreto di destinazione, nell’atto di trascrizione e le indicazioni catastali del bene oggetto di intervento riportate nell’allegato 2.

La nota di risconto comprensiva degli eventuali allegati alla stessa dovrà pervenire alla scrivente amministrazione esclusivamente tramite PEC all’indirizzo (...) entro e non oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della presente PEC.

Si precisa che tutte le situazioni, condizioni e documenti richiesti dall’avviso in oggetto devono essere posseduti e documentabili alla data di scadenza dello stesso, fissata da ultimo, con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 101/2022, alle ore 12.00 del 22 aprile 2022.

La mancata ricezione di documenti ed allegati non leggibili, o la ricezione di qualsiasi tipo di risposta che non chiarisca gli aspetti che impediscono alla commissione di procedere con la valutazione di inammissibilità del progetto comporterà l’inammissibilità della proposta progettuale”.

Nel caso in specie, come detto, il Comune ha fornito all’Agenzia per la Coesione Territoriale tutti i dati per intendere l’ammissibilità del progetto, avendo chiarito che il compendio sottratto alla banda della Magliana, ed oggetto dell’intervento programmato, era dapprima pervenuto al patrimonio indisponibile del Comune (nel 2004) per effetto del trasferimento operato a favore dell’Ente dall’Agenzia del Demanio – Direzione generale beni confiscati - beneficiaria del decreto di confisca, e, successivamente, grazie alla “cessione gratuita e vincolata” operata,



nel 2016, dal Banco di Sardegna S.p.a., il cui acquisto era avvenuto per effetto di una procedura espropriativa immobiliare, riconosciuto prevalente (in quanto creditore in buona fede) sul quello operato dallo Stato, a titolo originario, con la recessiva confisca penale.

Il Comune, pertanto, anche in sede di soccorso istruttorio, ha esplicitato come vi fosse perfetta assonanza tra l'originario decreto di assegnazione del 21.05.2004, dell'Agenzia del Demanio- direzione generale beni confiscati, l'atto di cessione gratuita e vincolata del 2016, in forza del quale aveva riacquisito la titolarità dominicale sul compendio in parola, la sua conseguente trascrizione nei registri immobiliari (11.08.2016), e l'indicazione dei mappali catastali (foglio 29, 722,723,717, 716, 14, 719, 718, 715, 714, 713, 79, 711, 712, 16, 1656, 729, 481, 730, 731, 483) costituenti, nel loro insieme, il compendio immobiliare trasferito al patrimonio indisponibile del Comune.

Ha, anche, chiarito come l'atto di cessione gratuita degli immobili si pone in una linea di continuità, quanto ai fini, con il decreto di confisca del 2004, in forza del quale il suddetto compendio era già transitato nel patrimonio indisponibile del Comune, per essere destinato a finalità istituzionali e sociali dell'Ente, posto che la confisca operata ex L. n. 575 del 1965 era tale da conferire ai beni un'impronta rigidamente pubblicistica e da conformarne il regime giuridico alla pari dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile ed in ultima istanza non potendo essere gli stessi distolti dalla finalità normativamente stabilita (cfr. Cass. nn. 12317/05; 25152/07; 8775/08).

Le disposizioni dell'Avviso Pubblico, come anche le informazioni richieste dal R.U.P. devono ritenersi illegittime ove intese a porre quali condizioni esclusive di ammissibilità della proposta progettuale, il solo provvedimento dell'ANBSC e la conseguente sua trascrizione nei registri immobiliari, in quanto come sopra visto, anche la "cessione gratuita condizionata" del compendio immobiliare



sottratto alla criminalità organizzata ex L. n. 575/1965, quale è quella che può essere spesa dal Comune di Arzachena, è del tutto idonea a realizzare lo scopo pubblico associato alla “confisca”, ossia di restituire al circuito della legalità ed alla fruizione da parte della collettività i beni accumulati dalle mafie con i proventi illeciti dell’attività criminosa.

Dovendosi avere riguardo al solo contenuto sostanziale dei requisiti è evidente come la proposta progettuale presentata dal Comune corrisponda ai dettami dell’Avviso pubblico e richiesti dal R.U.P. in sede di soccorso istruttorio, ove letti in chiave sostanzialistica, e come la disposta dichiarazione di inammissibilità operata dall’Agenzia precedente sia del tutto illegittima e contraria ai principi sia del *favor participationis* sia della leale collaborazione tra gli enti, non avendo tenuto conto della perfetta assonanza di intenti e di finalità tra il decreto di confisca ex L. n. 575/1965 che conferisce, come detto, un’impronta rigidamente pubblicistica ai beni sottratti alla mafia, e l’intervenuta cessione gratuita vincolata, come più volte detto, all’attuazione di quelle stesse finalità pubblicistiche ed istituzionali dell’Ente per le quali era intervenuta l’ablazione penale .

§ 3. Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento di fatti; illogicità manifesta; sviamento.

Con i motivi sopra esposti il Comune di Arzachena ha lamentato l’illegittimità sotto diversi profili, della disposta inammissibilità per ragioni in parte oscure ed in parte di mera forma della proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso pubblico indetto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

I suddetti motivi si ripercuotono, anche, sulle graduatorie di merito, indicate in epigrafe e che rappresentano gli atti conclusivi dell’intera procedura, oltre che sulle conseguenti assegnazioni delle risorse ai Comuni dichiarati individuati



come “Attuatori”.

Oltre a ciò, il Comune è stato immotivatamente escluso dalla procedura concertativo-negoziiale senza che si conoscano le ragioni di una tale decisione, in quanto in nessun parte degli atti impugnati si espongono le reali argomentazioni in forza delle quali il progetto presentato dal Comune di Arzachena non è stato ammesso alla procedura concertativo-negoziiale.

Lo stesso allegato 5, al Decreto del D.G. ff n. 55/2023, che pur reca *l'elenco dei progetti esclusi sulla procedura negoziiale* e le ragioni poste a fondamento delle conseguenti decisioni negative nei confronti dei 10 enti che vengono elencati non contempla il Comune di Arzachena per il quale rimangono, come detto, del tutto ignote, in quanto non espresse, le ragioni dell'esclusione.

E' fatto obbligo, invece, all'Amministrazione procedente di enucleare e rendere note e pubbliche le ragioni dei provvedimenti negativi al fine di consentire all'Ente interessato di intendere l'iter logico-giuridico seguito per la non ammissione del proprio progetto e per sindacarne, anche in sede giudiziale, il suo fondamento, in attuazione al proprio diritto di difesa sia in sede procedimentale che in quella processuale.

Facoltà di difesa che il Comune di Arzachena non può, evidentemente, esplicitare in quanto l'Amministrazione resistente ha completamente omesso di manifestare le ragioni dell'esclusione.

Da qui la necessità di adire l'intestato T.a.r. per far dichiarare l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione e far sì che l'Ente venga ammesso alla procedura concertativo- negoziiale.

Ove, poi, le ragioni della non ammissione alla procedura concertativo-negoziiale siano da ricercare in quelle preliminari che hanno determinato l'inammissibilità del progetto comunale alla procedura indetta sull'Avviso Pubblico, devono



intendersi reiterati i vizi più sopra spiegati evidenziandosi, inoltre, che per la procedura concertativo-negoziale la *lex specialis* non prevede una fase preliminare volta alla valutazione di ammissibilità della domanda, ragione per la quale la proposta del Comune di Arzachena avrebbe dovuto, comunque, essere valutata nel merito e giudicata “ammessa” o “non ammessa”, e non, come in concreto accaduto, esclusa, senza motivazione alcuna, da ogni giudizio di valutazione nel merito.

*

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

ex art. 49, comma 3 c.p.a.

Stante il numero piuttosto considerevole di Enti controinteressati (n. 242), ai fini dell’integrazione del contraddittorio, si insta affinché l’Ecc.mo T.a.r. adito voglia autorizzare il Comune di Arzachena, ex art. 49, comma 3 c.p.a., ad eseguire la notificazione per pubblici proclami, prescrivendone le relative modalità.

Tutto ciò premesso e considerato in fatto ed in diritto, il Comune di Arzachena, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, conclude affinché l’ Ecc.mo T.a.r. del Lazio, Roma, previa autorizzazione ad eseguire la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i Controinteressati, voglia accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati, affinché il Comune di Arzachena possa ottenere la riammissione della sua domanda alla valutazione nel merito del progetto presentato ed il suo inserimento in graduatoria sulla base del punteggio conseguito ovvero alla sua negoziazione in sede di procedura concertativo-negoziata.

Con vittoria delle spese di lite.



Si depositano i documenti richiamati in narrativa, come da separato indice.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto per la presente controversia è pari ad € 650,00.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3, del D.L. 7 luglio 2022, n. 85, che la materia oggetto di controversia attiene all'erogazione di finanziamenti previsti in attuazione di specifica previsione del PNRR.

Arzachena, 13 aprile 2023

avv. Stefano Forgiarini